

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **CELIDONIO, BLOISE e BARDI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 AGOSTO 1971

Disciplina per l'esodo volontario dei dipendenti dello Stato in « particolari situazioni »

ONOREVOLI SENATORI. — È noto che ai sensi del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e del regio decreto-legge 3 gennaio 1926, numero 48, nei concorsi per l'ammissione alle varie carriere esistono particolari riserve in favore di cittadini ex combattenti in virtù delle quali i beneficiari di queste, anche se in possesso di una votazione inferiore a quella ottenuta da altri candidati, sono egualmente inseriti nella graduatoria dei vincitori, antepoendosi, per effetto delle norme succitate, ai concorrenti meglio classificati nelle prove di esame, ma non in possesso di titolo di precedenza. Ad analogo beneficio pervengono, altresì, tutti coloro ai quali le disposizioni in vigore abbiano esteso i benefici previsti in favore degli ex combattenti.

Quindi, i pretermessi, per motivi ad essi certamente non imputabili, nonostante la migliore votazione, sono venuti ad occupare in ruolo una posizione meno vantaggiosa di quella che sarebbe loro spettata qualora non fossero state operanti le disposizioni di favore per gli ex combattenti ed assimilati.

Il presente disegno di legge si prefigge il precipuo scopo di attenuare, sia pure in misura parziale, le conseguenze delle lesioni incolpevolmente subite dai predetti, per i quali, nella progressione della loro carriera, si è ancor più aggravato il divario iniziale.

Questo atto di giustizia appare ancor più doveroso ove si consideri che i destinatari del presente disegno di legge, sono stati chiamati a soddisfare in proprio — senza possibilità alcuna di rivalsa — il debito di onore che il Paese, a suo tempo, aveva contratto nei confronti delle benemerite categorie combattentistiche.

Giova, da ultimo, por mente che l'onere della spesa, di per sè già abbastanza esiguo, viene, in effetti, a determinarsi annualmente in misura addirittura irrisoria in conseguenza della ripartizione della spesa nell'arco di un quinquennio. E ciò, ovviamente, a prescindere dalla considerazione che, trattandosi di personale per il quale è stata richiesta la condizione di un periodo minimo di servizio di 25 anni, viene, di già, a concretarsi, comunque, il pieno diritto al trattamento pensionistico oltre che alle indennità di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

I dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni e delle Aziende con ordinamento autonomo, il personale direttivo e docente delle scuole di ogni ordine e grado, i magistrati ordinari ed amministrativi, i quali siano stati posposti, comunque, nell'ordine nel rispettivo ruolo di appartenenza in conseguenza della applicazione — nei concorsi per l'ammissione al ruolo medesimo — delle norme speciali sulle riserve di posti in favore di particolari categorie, possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ove maturino — all'atto della presentazione della relativa domanda — almeno venticinque anni di servizio utile a pensione, con l'attribuzione, esclusivamente ai fini della liquidazione della pensione e della indennità di buona uscita e di previdenza, di un aumento di servizio di sei anni.

Art. 2.

Al personale di cui all'articolo precedente sono conferiti all'atto del collocamento a riposo — ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buona uscita e di previdenza — tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione ovvero, a richiesta, la qualifica e classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

Art. 3.

I posti lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della presente legge sono portati in diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo di appartenenza.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 150 milioni per l'anno finanziario 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti agli ordinari capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.